



Noha, 25 agosto 2020

OGGETTO:

Progetto di Prevenzione incendi e Pulizia dei fondi pubblici e privati da rifiuti non autorizzati.

Alla c.a. del Sindaco Marcello Amante; Ass.re Cristina Dettù

- Comando di Polizia Municipale Resp. le Domenico Angelelli-- <u>angelelli1@alice.it</u> <u>http://www.comune.galatina.le.it</u>
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina; dott. Giovanni Bono Email: comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it

Allegati:

- Premessa;
- Richiesta;
- Ordinananza;
- Mappa indicativa;
- Mappa catastale con i numeri delle particelle.

Premessa:

- Oltre alle normative elencate nell'Ordinanza comunale n. 34 del 16 maggio 2016, Il codice Civile tratta ampiamente l'argomento (*);
- l'ordinanza n. 34 del 16 maggio 2016 non ha dato risultati tangibili;
- nell'abitato di Noha si concentrano numerose aree soggette a rischio incendi e abbandono rifiuti altamente tossici (vedi nostre segnalazioni protocollate, anche come associazione Fareambiente)

Richiesta:

Si richiede di organizzare un tavolo di confronto dei Vostri tecnici per valutare la seguente proposta:

- di emanare o un'Ordinanza specifica per l'abitato di Noha, oppure una comunicazione di riferimento con le specifiche zone trattate da questo progetto in modo da prevenire in tempo utile gli incendi delle sterpaglie e dei rifiuti ivi sparsi.
- Che venga attuata la pratica di controllo preventivo di quanto richiesto dall'ordinanza stessa.
- PUBBLICARE L'ORDINANZA SPECIFICA PER LE AREE INDIZIATE a NOHA (Elaborazione di una mappa territoriale denunciante le proprietà mediante le particelle catastali).
- Annunciare alla cittadinanza, medianti manifesti e\o campagne di sensibilizzazione, nel periodo di fine fioritura dei campi incolti, l'obbligo dell'ARATURA TOTALE di detti fondi, anche ai margini.
- Predisporre un <u>numero di telefono accessibile a tutti</u> e gratuito dove chiunque possa telefonare e denunciare (in forma riservata ma certificata) i campi dove non è avvenuta l'aratura e la pulizia preventiva.
- Dare seguito al piano sanzioni e <u>utilizzare i fondi per il risanamento</u> delle aree demaniali presenti nel piano specifico per Noha, causa di questo gravissimo problema, con particolare attenzione alle aree vicine alle scuole del Polo 2 e i giardini davanti alla Chiesa della Madonna delle Grazie.

P.S.: Se dopo aver chiesto e ottenuto la collaborazione di questa Amministrazione, non avremo riscontri positivi entro 30 giorni (è sufficiente una comunicazione di impegno da parte dell'A. C. con la pianificazione delle attività), ci riserviamo di procedere ad inviare un Esposto alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Lecce, con allegata una petizione popolare con raccolta firme.

- Oltre alle normative elencate nell'Ordinanza comunale n. 34 del 16 maggio 2016
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 180
- Il codice Civile tratta ampiamente l'argomento (Art. 844 Art. 423);

il **reato di incendio** previsto dal codice penale che stabilisce [<u>Art. 423 cod. pen.</u>]: "Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica".

La Cassazione, peraltro, ha detto che scatta il **reato di incendio colposo** di un proprio terreno, anche se il pericolo per la pubblica incolumità è costituito dalle loro dirette conseguenze, quali il **calore**, il **fumo**, la **mancanza di ossigeno**, l'eventuale sprigionarsi di **gas pericolosi dalle materie incendiate**.

C'è poi il reato di illecito smaltimento di rifiuti art. 256 d.lgs. n. 152/2006.

Se si tratta di **rifiuti non pericolosi** la pena è ridotta (arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro); se si tratta di **rifiuti pericolosi** la pena è più elevata (arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro).

In ultimo **c'è il famoso decreto** terra dei fuochi [Dl. n. 136/2013 (convertito con L. n. 6/2014] che ha introdotto nel Codice ambientale il nuovo reato di "**Combustione illecita di rifiuti**" che punisce con la reclusione da due a cinque anni "chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate"

MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI

Ordinanza nr. 34 del 16 maggio 2016.

IL SINDACO

Premesso che da verifiche degli organi competenti, risulta che nel territorio del Comune di Galatina, **DI NOHA** numerosi lotti di terreno **(VEDERE MAPPA)** versano spesso in stato di abbandono con presenza di folta vegetazione spontanea, rovi, sterpaglie e materiale vario; Considerato:

- che dette aree favoriscono la proliferazione di animali e insetti nocivi con grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;
- che tale situazione rappresenta anche **potenziale causa di incendi** a danno della pubblica incolumità;

Vista la nota prot. nr. 74073 del 04/05/2016 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce, con la quale si invitano le autorità locali ad attuare, tra l'altro, specifiche azioni finalizzate al risanamento ambientale per prevenire e/o contrastare la diffusione degli organismi vettori di interesse sanitario quali zanzare, mosche, blatte, ratti, ecc.; IL VERO PROBLEMA SONO I FUMI TOSSICI

Ravvisata la necessità e l'urgenza di predisporre misure cautelari tese a prevenire l'insorgere di patologie sanitarie connesse alla nidificazione di insetti e parassiti e **alla presenza di rifiuti**, nonché il rischio di innesco e propagazione di incendi, a tutela e salvaguardia dell'igiene pubblica e della salute dei cittadini:

Visti gli artt.159 e 253 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori dei terreni ricadenti nell' intero territorio del Comune di Galatina, di provvedere immediatamente, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, alla pulizia degli stessi

tramite **aratura** e/o taglio della vegetazione spontanea ivi presente con E rimozione del relativo sfalcio, e di conservarli liberi da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi, al fine di scongiurare il degrado ambientale e salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

RENDE NOTO

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

A norma dell'art.4 della stessa Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente.

La presente ordinanza, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass-media e pubblicata sul sito Web del Comune, viene notificata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

- Comando di Polizia Municipale;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Galatina.

E' fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza e alla sicurezza pubblica di far osservare la presente ordinanza.

SI AVVISA

L'inosservanza alla presente ordinanza comporta:


- l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;
- la violazione dell'art. 650 c.p.

In caso di mancato adempimento, questo Comune provvederà direttamente all'esecuzione degli

interventi necessari con addebito delle spese a carico degli obbligati, oltre all' irrogazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

IL SINDACO

Dott. Cosimo Montagna





Il Direttivo del Laboratorio di NoiAmbiente di Galatina - Noha